

Unione Montana

TERRE ALTE

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 1 del 22.01.2015

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 del 13.07.2017

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 6 del 13.07.2017

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 8 del 21.09.2017

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 2 del 12.04.2018

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 12 del 16.09.2019

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 7 del 29.12.2021

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 6 del 01.07.2022

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 14 del 18.09.2023

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 3 del 16.01.2025

Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 11/2026 del 04/06/2026

IN VIGORE

Sommario

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI.....	3
Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione.....	3
Art. 2 Denominazione, ambiti e sede.....	4
Art. 3 Principi della partecipazione	4
Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi.....	5
CAPO II ORGANI DI GOVERNO.....	5
Art. 5 Organi di governo dell'Unione.....	5
Art. 6 Composizione del Consiglio.....	5
Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio – Presidente del Consiglio	6
Art. 8 Competenze del Consiglio.....	7
Art. 9 Funzionamento del Consiglio.....	7
Art. 10 Status dei Consiglieri.....	7
Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità.....	7
Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri di minoranza.....	8
Art. 13 Commissioni Consiliari	8
Art. 14 Elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta	8
Art. 15 Competenze del Presidente dell'Unione.....	9
Art. 16 Cessazione dalla carica.....	9
Art. 17 Composizione della Giunta	9
Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta.....	10
CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.....	10
Art. 19 Principi generali.....	10
Art. 20 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e direttore segretario	11
CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....	11
Art. 21 Principi generali.....	11
Art. 22 Finanze dell'Unione	11
Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria.....	12
Art. 24 Controllo di gestione e strategico	12
Art. 25 Rendiconto di gestione	12
Art. 26 Organo di revisione economico finanziaria.....	12
Art. 27 Servizio di tesoreria	13
Art. 28 Patrimonio	13
CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento	13
Art. 29 Durata dell'Unione	13
Art. 30 Recesso del Comune.....	13
Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso	14
Art. 32 Scioglimento dell'unione.....	14
CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE.....	14
Art. 33 Modifiche statutarie.....	14
CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI	15
Art. 34. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.	15
Art. 35. Personale trasferito o distaccato dai Comuni	15
Art. 36 Atti regolamentari.....	15
Art. 37 Rinvio	15
Art. 38 Entrata in vigore	16
Allegato allo Statuto dell'Unione Montana Terre Alte.....	17

CAPO I - PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione

1. I Comuni di **ALBERA LIGURE, CANTALUPO LIGURE, CARREGA LIGURE, ROCCAFORTE LIGURE, MONGIARDINO**, denominati in seguito “Soci fondatori”, nonché i Comuni di **SAN SEBASTIANO CURONE, DERNICE, GREMIASCO, MOMPERONE, CASASCO, AVOLASCA, COSTA VESCOVATO, CASTELLANIA COPPI E ROCCHETTA LIGURE** ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , degli articoli 4, 12 e 13 della Legge Regionale 28 settembre 2012 n. 11 e dell' art. 2 della Legge Regionale 14 aprile 2014 n. 3, nel rispetto della loro autonomia costituiscono una Unione Montana - di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2.L'Unione montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3.L'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni le seguenti funzioni previste dall'art. 3 della L.R. 03/2014:

a) Funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

b) Le funzioni ed i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;

c)Le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

d)Le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 ed in particolare funzioni in materia di:

-bonifica montana;

-sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;

-economia forestale;

-energie rinnovabili;

-opere di manutenzione ambientale;

-turismo in ambiente montano;

-artigianato e produzioni tipiche;

-mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;

-incentivi per l'insediamento nelle zone montane;

-informatizzazione;

-incentivi per la ricomposizione fondiaria

- difesa dalle valanghe

Che possono essere esercitate dalle unioni montane anche in convenzione tra loro.

4.L'Unione montana può esercitare le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale, da gestirsi in forma associata.

5.L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile.

6.L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti alla stessa, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000.

7.Le deliberazioni dell'organo consiliare dell'Unione montana, strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi conferiti dai comuni aderenti, per essere approvate, devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

8.Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui ai commi precedenti, l'Unione persegue lo scopo di:

- ✓garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione;
- ✓promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio;
- ✓cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- ✓operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio;
- ✓attuare i principi ancora attuali sanciti dalla Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e s.m.i.;
- ✓attuare gli obiettivi operativi sanciti dalla Legge 31 gennaio 1994 n. 97 e s.m.i.;

9.Nell'ambito dell'Unione Montana tali funzioni sono esercitate direttamente dall'Unione, ai sensi della L.R. 28.9.2012 n. 11, nonché dalla L.R. 14.04.2014 n. 3 e disciplinate da Regolamenti.

10.L'Unione può stipulare convenzioni con altre unioni, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 28.9.2012 n. 11.

11.All'Unione montana possono successivamente aderire anche altri Comuni che abbiano caratteristiche territoriali affini e compatibili. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione, **approva lo Statuto dell'Unione e delibera la volontà di aderire** dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese concordate e ripartite annualmente tra i Comuni aderenti, mediante idonea deliberazione resa per ogni esercizio finanziario dalla Giunta dell'Unione.

12.L'adesione del nuovo Comune è assentita dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

13. L'eventuale adesione all'Unione da parte di nuovi Comuni, non comporta l'automatico azzeramento delle cariche sociali di cui agli artt. 14 e 17 del presente Statuto, cariche che verranno rinnovate successivamente alle prime elezioni amministrative che interesseranno la maggior parte dei Comuni membri.

Qualora l'adesione di nuovi Enti facesse maturare il diritto ad un rappresentante aggiuntivo delle minoranze, si procederà unicamente, e fin da subito, all'elezione del rappresentante delle minoranze non riservato ai soci fondatori.

Art. 2 Denominazione, ambiti e sede

1.L'Unione Montana assume la denominazione di "Unione Montana Terre Alte".

2.La sede istituzionale dell'Unione Montana è collocata in Cantalupo Ligure senza oneri di locazione a carico dell'Unione e le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove il coinvolgimento dei comuni associati e delle comunità locali, favorendo la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e alla valutazione dei risultati conseguiti, nonché garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni direttamente all'Unione è disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione.

La delibera Consiliare di approvazione del regolamento è adottata sulla base di studio analitico delle risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, e delle necessità di servizi di ognuno di essi.

2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni all'Unione vengono destinate dai Comuni stessi le risorse necessarie all'espletamento della gestione associata utilizzando il criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in esame per l'80% ed il criterio di estensione territoriale per il 20%, e con tempistiche tali da garantire con efficacia ed efficienza l'erogazione delle risorse all'Unione.

4. Le funzioni ed i servizi trasferiti dai comuni all'Unione sono riportati nel documento allegato al presente Statuto.

Le funzioni fondamentali che verranno gestite dall'Unione, con decorrenza dal 15/05/2018, sono le seguenti:

- a) **CATASTO**, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (Legge 07 agosto 2012 n. 135 comma 1, lett. a) voce c) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione;
- b) **PROTEZIONE CIVILE**, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi **soccorsi**;
- c) **ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI** con decorrenza anno scolastico 2021/2022 e precisamente dal mese di Settembre 2021.
- d) **ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO**, con decorrenza dal 01.07.2022;
- e) **PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE**, con decorrenza dal 01.07.2022;
- f) **PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED**

EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 118, 4° COMMA, DELLA COSTITUZIONE, con decorrenza dal 01.07.2022;

g) **POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE**, con decorrenza dal 01.07.2022;

5. Qualsiasi accrescimento di competenze da parte dell'Unione richiede che, i regolamenti di cui al comma 1 indichino le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio della funzione all'atto di approvazione da parte dei consigli comunali, con il recepimento da parte del Consiglio dell'Unione, della gestione della nuova competenza, con le risorse per la copertura finanziaria, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco o suo delegato di ogni Comune associato e dai rappresentanti delle minoranze consiliari eletti nei modi disciplinati dal successivo comma 3.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.

3. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari è individuato nella misura del 10 per cento – con arrotondamento del risultato all'unità superiore - dei Comuni componenti l'Unione montana.

Un rappresentante è comunque riservato alle minoranze dei Comuni Soci fondatori dell'Unione. Un ulteriore rappresentante, a prescrivere dal 10%, è riservato alle minoranze dei Comuni che aderiranno successivamente.

4. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco eletto.

5. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze.

Dopo due sedute infruttuose senza raggiungere il quorum necessario, viene nominato il Capolista consigliere di minoranza del Comune con maggiore numero di abitanti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

6. Tale adempimento deve essere espletato entro 30 giorni dal rinnovo delle amministrazioni comunali di cui al comma 2.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
8. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il Sindaco del Comune dell'Unione resta in carica sino all'insediamento del nuovo eletto.
9. Il rappresentante della minoranza appartenente al Comune soggetto a scioglimento o rinnovo, viene sostituito da un altro rappresentante, individuato seguendo l'ordine dei voti ottenuti nell'elezione di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio – Presidente del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro 15 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal Sindaco (o altro suo rappresentante delegato o designato) del Comune con il maggior numero di abitanti; all'ordine del giorno della seduta è posta la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, l'elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio che durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei Comuni interessati alla tornata elettorale.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio viene approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del Consiglio garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura un'adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, firma i verbali e le deliberazioni del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché siano di competenza Consigliare.
6. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione, interrogazione o interpellanze e di ordine del giorno e le trasmette al Presidente dell'Unione.
7. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle sedute della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, il Presidente, Il Vice Presidente e gli altri tre componenti della Giunta nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente all'attività dell'Unione.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio in sessione ordinaria, almeno due volte l'anno, in relazione all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria allorché se ne ravvisi la necessità ovvero anche la sola opportunità. Il Consiglio sarà altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri, secondo la disciplina del Regolamento predisposto ai sensi del successivo comma 2[^].
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
3. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari e con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati all'Unione, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
4. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandoli nel numero necessario per rendere legale la seduta.
6. Sulle proposte di deliberazione del Consiglio si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in relazione alle competenze del Direttore Segretario, l'art. 97 comma 2, in ordine al parere di "conformità amministrativa". I predetti pareri costituiscono altresì modalità per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 147-bis, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del Capo II del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. nonché quanto previsto dalla L. 07 aprile 2014 n. 56 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente dell'Unione, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento adottato dal Consiglio, di cui all'art. 8 comma 2.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica:
 - a. Per i Sindaci con la delibera di convalida degli eletti nel rispettivo Comune;
 - b. Per i rappresentanti della minoranza a seguito di comunicazione del risultato della Conferenza straordinaria da parte del Sindaco che ha presieduto la conferenza di cui all'art. 6 comma 3 del presente Statuto.
2. I Consiglieri durano in carica fino all'insediamento nel Consiglio dell'Unione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio del Comune del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto.
3. Il Sindaco di un consiglio comunale disciolto decade dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri di minoranza

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) morte o altre cause previste dalla legge;
- c) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente dell'Unione e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Unione e della Giunta per un totale di cinque componenti dell'organo esecutivo avviene contestualmente, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulla base del documento programmatico previsto dal comma 3 dell'art. 8 presentato dal candidato Presidente.

3. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro venti giorni dalla convalida dei consiglieri.

4. Qualora in nessuna delle quattro votazioni (1+3) non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà ad ulteriori tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, con votazione palese a maggioranza semplice. **Qualora anche nelle ulteriori tre votazioni non si ottenesse alcun risultato**, il candidato Presidente dell'ultima votazione assume la funzione di Commissario, ed il Consiglio è sciolto secondo le restanti procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 15 Competenze del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo statuto, nell'interesse dell'Unione;
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al segretario verbalizzante;
- e) adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;

- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) nomina i rappresentanti dell'Unione montana in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Art. 16 Cessazione dalla carica

- 1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente dell'Unione cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono efficaci trascorsi 20 giorni dalla ricezione all'Ufficio Protocollo dell'Unione.
- 2. Il Presidente dell'Unione cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3. Il medesimo è obbligato a convocare entro 20 giorni il Consiglio dell'Unione con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente dell'Unione e dell'esecutivo.

Art. 17 Composizione della Giunta (VECCHIO TESTO)

- 1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione Montana.
- 2. La Giunta è composta dal Presidente, un Vice Presidente e da altri 3 membri, denominati assessori, per un totale di cinque componenti, scelti tra gli Assessori o i Sindaci che compongono i Consigli in carica in ciascun Comune partecipante. **Quattro dei cinque componenti, tra cui il Presidente, sono comunque scelti tra i rappresentanti dei Comuni Soci fondatori dell'Unione, fatto salvo accordi diversi tra gli stessi Soci fondatori.**

Art. 17 Composizione della Giunta (NUOVO TESTO)

- 1. La Giunta è l'Organo esecutivo dell'Unione Montana.
- 2. La Giunta è composta dal Presidente, un Vice Presidente e da altri 3 membri, denominati Assessori, per un totale di cinque componenti, scelti tra gli Assessori o i Sindaci che compongono i Consigli in carica in ciascun Comune partecipante.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo della stessa e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
- 2. La Giunta, in particolare, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente dell'Unione;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla esclusiva competenza del Consiglio;
 - d) a conferire efficace attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) ad elaborare ed approvare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o la sola opportunità, ovvero da chi legittimamente lo sostituisce, Vice Presidente od anche da un Assessore, in caso di estrema urgenza e per impedimenti del Presidente e del Vice Presidente. La Giunta può essere convocata anche su richiesta di due dei suoi componenti.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con un suo regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
6. Sulle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in relazione alle competenze del Segretario, l'art. 97 comma, in ordine al parere di "conformità amministrativa". I predetti pareri costituiscono altresì modalità per l'esercizio dei controlli di cui all'art. 147-bis, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia, con specifico riferimento all'art. 97 della Costituzione ed alla legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
3. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema snello e flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.
4. L'organizzazione è in particolare ispirata e costruita sulla base dei principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, lo svolgimento di corrette relazioni sindacali, nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.
6. L'Unione persegue attraverso il decentramento e la presenza sul territorio la migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, con l'adozione di regolamenti di organizzazione appropriati.

7.L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione per un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamenti di organizzazione, dotazione organica e direttore segretario e Vice Segretario.

1.L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2.Il regolamento perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa definisce l'assetto della struttura organizzativa (tecnostuttura) dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.

3.La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale direttore e coordinatore dell'organizzazione dell'ente.

4.In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario di un Comune facente parte dell'Unione Montana nominato dal Presidente.

5. Può essere altresì prevista la figura del Vice Segretario che coadiuva il Segretario dell'Unione e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di Vice Segretario dell'Unione può essere svolta dal personale di un Comune facente parte dell'Unione Montana nominato dal Presidente ed in possesso di idonea qualifica e/o categoria professionale.

6.Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina altresì, in relazione alla figura del Segretario, **del Vice Segretario** e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostuttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

7.Il Segretario, **il Vice Segretario** ed i funzionari individuati nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1.All'Unione, ai sensi del 4 comma dell'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2.L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1.L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2.In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

–fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio

1999, n. 16 e s.m.i.

- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli altri Enti.
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 24 Controllo di gestione e strategico

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.
3. Il controllo strategico è strumento dedicato alla verifica dello stato di attuazione dei programmi contenuti nelle linee di indirizzo politico approvate dal Consiglio e si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2.Copia del rendiconto è resa disponibile ai consigli comunali.

Art. 26 Organo di revisione economico finanziaria

1.La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII, articoli dal 234 al 241 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e smi, che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1.Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V ed in particolare dal Capo I, (articoli dal 208 al 213) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e smi.

2.Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 28 Patrimonio

1.Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana Terre del Giarolo, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012 e art. 3 della L.R. 03/2014;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c)dalle partecipazioni societarie;
- d)altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione (INALTERATO)

1.L'Unione ha una durata minima di dieci anni, ex art. 4 co. 3 L.R. 28.09.2012, n. 11, computando la decorrenza dalla data di approvazione del presente statuto da parte dei tutti i Comuni partecipanti, salvo il diritto di recesso del singolo Comune.

Art. 30 Recesso del Comune (VECCHIO TESTO)

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 30 Recesso del Comune (NUOVO TESTO)

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie dell'Unione (maggioranza qualificata dei due terzi dei membri), evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione Montana, al Presidente del Consiglio dell'Unione Montana, ai sindaci ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso (VECCHIO TESTO)

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni - il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti da parte dell'Unione fino alla loro naturale scadenza.
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso (VECCHIO TESTO)

1. Il recesso non può comunque essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adesione all'Unione ed è comunque sottoposto alle prescrizioni di cui al comma 2. In sede di prima applicazione il termine di 5 anni decorre per gli Enti dalla data di ratifica della presente modifica da parte di ciascun consiglio comunale.

2. Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo precedente, ha effetto dal secondo anno solare dall'adozione della deliberazione di recesso; dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentati dall'Ente receduto.

Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici e/o privati, maturati dall'Unione per i due anni successivi al recesso effettivo.

3. I Comuni recedenti si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e o funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del Comune recedente torna nella dotazione organica del Comune stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione, si applica quanto previsto dall'articolo 31 Bis.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso (NUOVO TESTO)

1. Il recesso non può comunque essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adesione all'Unione ed è comunque sottoposto alle prescrizioni di cui al comma 2. In sede di prima applicazione il termine di 5 anni decorre per gli Enti dalla data di ratifica della presente modifica da parte di ciascun consiglio comunale;

2. Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo precedente, ha effetto dal secondo anno solare primo gennaio del secondo anno successivo dall'adozione della deliberazione di recesso, salvo diverso termine adottato dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei propri membri; dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentati dall'Ente receduto.

Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici e/o privati, maturati dall'Unione per i due anni successivi al recesso effettivo.

3. I Comuni recedenti si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e o funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del Comune recedente torna nella dotazione organica del Comune stesso. Per ciò che riguarda il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione, si applica quanto previsto dall'articolo 31 Bis;

4. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle deliberazioni di recesso anteriori alla modifica dello stesso...”;

Art. 31 bis Liquidazione del recesso (NUOVO TESTO)

1. A seguito del recesso di uno o più Comuni, il Consiglio dell'Unione con apposito atto deliberativo determinerà, per ciascun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e gli oneri di natura pecuniaria da porre a carico dei Comuni recedenti individuando, un apposito liquidatore del recesso.

2. Al fine di determinare gli oneri di natura pecuniaria da porre a carico del Comune recedente il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria effettuata dal liquidatore individuato, dovrà tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servizi conferiti, dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali, statali e/o privati e del termine entro cui viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione quindi il Comune recedente dovrà garantire per cinque anni la sua quota di rischio dei servizi fruiti nel periodo di partecipazione nonché le quote spettanti dei trattamenti economici del personale in servizio al momento del recesso.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, relativo ai casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali o privati. Esso Rinunzia, inoltre, alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

Art. 32 Scioglimento dell'unione

1. L'Unione si scioglie, durante il primo decennio avente decorrenza dalla data di approvazione del presente statuto da parte dei tutti i Comuni partecipanti, esclusivamente per recesso da parte di tutti i Comuni partecipanti.

2. L'Unione si scioglie, per il periodo successivo ai primi dieci anni così come individuati al precedente comma 1, quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

3. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso

4. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta al Consiglio dell'Unione.

2. Per l'approvazione delle stesse è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34. Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana.

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la preesistente Comunità Montana Terre del Giarolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., è trasferito all'Unione nei modi e coi vincoli stabiliti dal comma 5 dell'art. 18 della L.R. 28.9.2012 n. 11, senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione.

2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana all'Unione, in relazione alla ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'art. 15, ed in particolare comma 2 lett. g) della legge regionale n. 11/2012, ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni o forme associative che si costituiranno, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi.

3. Nel rispetto dei vincoli enunciati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Unione può anche porsi come capofila di una Convenzione, in accordo con le altre Unioni, forme associative od anche singoli Comuni.

4. La suddetta convenzione, assorbendo tutto il personale della preesistente Comunità Montana con la relativa copertura finanziaria, disciplina la percentuale d'utilizzo da parte degli altri soggetti coinvolti nel piano di riparto, delle unità lavorative definite ed attribuite in base alle risultanze del piano ricognitivo effettuato dal Commissario.

Art. 35. Personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. In sede di prima applicazione, ai sensi del 5 comma dell'art. 32 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la spesa per il personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni, a tal fine l'Unione adotterà tutti gli istituti per la gestione del personale previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, previo esperimento delle prescritte relazioni sindacali.

Art. 36 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana Terre del Giarolo.

2. Per l'esercizio delle Funzioni Comunali, nelle more dell'approvazione dei regolamenti dell'Unione Montana, verrà prorogata, in ciascun Comune partecipante, la vigenza dei propri singoli regolamenti comunali.

3. In sede di prima applicazione e per il primo anno solare di attività il Tesoriere dell'ente è il Tesoriere della preesistente Comunità Montana.

Art. 37 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio:

- a) alle norme della legge regionale 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare agli articoli 4 e 5.
- b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..
- c) alle norme della L.R. 14.03.2014 n. 3.

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto deve essere approvato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti ed entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

**Allegato allo STATUTO dell'Unione Montana Terre Alte
(Art. 4, comma 4)**

Funzioni e Servizi trasferiti dai Comuni

1. **Catasto**, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (Legge 07 agosto 2012 n. 135 comma 1, lett. a) voce c) delle funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. p) della Costituzione. – Gestita dal 15/05/2018
2. **Protezione Civile**, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi. - Gestita dal 15/05/2018
3. **Organizzazione e gestione dei servizi scolastici** - gestita dall'anno scolastico 2021-2022. Dal 29 Dicembre 2021.
4. **Organizzazione generale dell'amministrazione**, gestione finanziaria e contabile e controllo, con decorrenza al 01.07.2022;
5. **Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale** nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, con decorrenza al 01.07.2022;
6. **Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall' Art. 118, 4° comma**, della Costituzione con decorrenza al 01.07.2022;
7. **Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale**, con decorrenza al 01.07.2022;

SERVIZI ASSOCIATI RESI PER CONTO DEI COMUNI

(Servizi da attivare a richiesta degli Enti e disciplinati da specifiche convenzioni)

1. Commissione Locale per il Paesaggio di cui agli artt. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e 4 Legge Regionale 32/78;
2. Sportello Unico Attività Produttive. – S.U.A.P.;
3. Centrale Unica di Committenza;
4. Servizio di Responsabile Unico in materia di Lavori Pubblici;
5. Servizio di Responsabile del servizio Urbanistico;
6. Agenzia di Sviluppo Locale (Programma Aree Interne 2014-2020, Area Progetto, Fondo di Rotazione di Sviluppo Locale, gestione Fondi FAS).